

**Ordinanza
sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope
(Ordinanza sugli stupefacenti, OStup)**

Modifica del ... (Avamprogetto, giugno 2006)

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 maggio 1996¹ sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. a e a^{bis}

¹ Gli stupefacenti parzialmente esclusi dal controllo (art. 3 lett. b), nonché gli stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica (art. 3 lett. c) non sono soggetti alle restrizioni previste per gli altri stupefacenti dagli articoli seguenti:

- a. articolo 40 capoverso 1 (Importazione da parte di viaggiatori malati)
- a^{bis}. articolo 40a capoverso 1 (Esportazione da parte di viaggiatori malati)

Art. 40 Importazione da parte di viaggiatori malati

¹ I viaggiatori malati possono importare in Svizzera, senza autorizzazione d'importazione, al massimo gli stupefacenti necessari a un mese di cura. Se il loro soggiorno in Svizzera dura più di un mese, devono rivolgersi a un medico abilitato all'esercizio della professione in Svizzera e farsi prescrivere gli stupefacenti necessari.

² L'importazione semplificata ai sensi del capoverso 1 non si applica agli stupefacenti di cui all'articolo 8 capoverso 1 LStup.

³ *Abrogato*

Art. 40a Esportazione da parte di viaggiatori malati

¹ I viaggiatori malati possono esportare, senza autorizzazione d'importazione, al massimo gli stupefacenti necessari a un mese di cura, se il Paese di destinazione lo permette.

² Se la destinazione del viaggio è uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione a Schengen², i viaggiatori malati hanno il diritto di ottenere dal loro medico

¹ RS 812.121.1

curante un attestato speciale che contenga le informazioni necessarie per provare le cure.

³ L'attestato deve essere autenticato dal farmacista che dispensa lo stupefacente sulla base di una ricetta medica. Il farmacista inoltra immediatamente una copia dell'attestato autenticato all'autorità competente del Cantone in cui sono state prodigate le cure mediche.

⁴ Se il medico curante è autorizzato alla dispensazione diretta secondo il diritto cantonale e dispensa egli stesso gli stupefacenti prescritti, egli compila esaurientemente l'attestato e ne inoltra immediatamente una copia all'autorità cantonale competente.

⁵ La durata dell'attestato è di al massimo 30 giorni. Per ogni stupefacente prescritto è richiesto un attestato separato. Non è necessario alcun attestato per stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica e in parte esclusi dal controllo (art. 3 lett.c).

⁶ L'Istituto mette a disposizione in formato elettronico il formulario ufficiale stilato in base al modello riportato nell'allegato.

⁷ I capoversi da 1 a 6 non si applicano agli stupefacenti di cui all'articolo 8 capoverso 1 LStup.

Art. 40b Informazione

¹ L'Istituto, in qualità di centro d'informazione internazionale, provvede a chiarire le questioni in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti nel traffico di viaggiatori. Può fornire in modo non vincolante informazioni sulle prescrizioni corrispondenti nei Paesi di destinazione.

² Nel singolo caso, se necessario, l'Istituto può trasmettere richieste di autorità straniere in relazione agli attestati di cui all'articolo 40a capoverso 2 all'autorità cantonale competente per ulteriori accertamenti. Questa fornisce le informazioni del caso direttamente al servizio straniero richiedente.

³ All'inizio dell'anno l'autorità cantonale competente informa l'Istituto in merito al numero degli attestati emessi nel corso dell'anno precedente.

Art. 40c Equipaggiamento d'emergenza

Per i casi d'emergenza, i medici e i veterinari possono, senza autorizzazione, importare o, se le autorità competenti dei Paesi interessati lo permettono, esportare una piccola quantità di stupefacenti destinati a uso medico.

² Accordo del 26 ottobre 2004 tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sull'associazione di questo Stato nella messa in atto, nell'applicazione e nello sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

II

La presente modifica è completata con un allegato conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(art. 40a cpv. 6)

_____ (Stato)	_____ (Luogo)	_____ (1) (Data)
A Medico che rilascia la prescrizione:		
(Cognome) _____	(Nome) _____	(Telefono) _____ (2)
(Indirizzo) _____ (3)		
In caso di rilascio da parte del medico:		
(Timbro del medico) _____	(Firma del medico) _____ (4)	
B Paziente:		
(Cognome) _____ (5)	(Nome) _____ (5)	(n. del passaporto o di un altro documento d'identità) _____ (6)
(Luogo di nascita) _____ (7)		(Data di nascita) _____ (8)
(Nazionalità) _____ (9)	(Sesso) _____ (10)	
(Domicilio) _____ (11)		
(Durata del viaggio in giorni) _____ (12)	(Durata di validità dell'autorizzazione dal/ai — massimo 30 giorni) _____ (13)	
C Medicinale prescritto:		
(Denominazione commerciale o preparato speciale) _____ (14)	(Presentazione) _____ (15)	
(Denominazione internazionale del principio attivo) _____ (16)	(Concentrazione del principio attivo) _____ (17)	
(Modalità d'uso) _____ (18)	(Quantità complessiva del principio attivo) _____ (19)	
(Durata della prescrizione in giorni — massimo 30 giorni) _____ (20)	_____ (21)	
(Eventuali) _____ (21)		
D Autorità competente al rilascio/all'autenticità del certificato (cancellare la voce inutile)		
(Denominazione) _____ (22)		
(Indirizzo) _____	(Telefono) _____	_____ (23)
(Timbro dell'autorità) _____	(Firma dell'autorità) _____ (24)	

Verso dell'attestato

Certification to carry drugs and/or psychotropic substances for treatment purposes — Schengen Implementing Convention — Article 75	Certificat pour le transport de stupéfiants et/ou de substances psychotropes à des fins thérapeutiques — Article 75 de la Convention d'application de l'accord de Schengen
(1) country, town, date	pays, délivré à, date
A Prescribing doctor	Médecin prescripteur
(2) name, first name, phone	nom, prénom, téléphone
(3) address	adresse
(4) in cases of issuing by doctor: stamp, signature of doctor	en cas de délivrance par un médecin: cachet, signature du médecin
B Patient	Patient
(5) name, first name	nom, prénom
(6) no. of passport or other identification document	n° du passeport ou du document d'identité
(7) place of birth	lieu de naissance
(8) date of birth	date de naissance
(9) nationality	nationalité
(10) sex	sexe
(11) address	adresse
(12) duration of travel in days	durée du voyage en jours
(13) validity of authorisation from/to — max. 30 days	durée de validité de l'autorisation du/au — max. 30 jours
C Prescribed drug	Médicament prescrit
(14) trade name or special preparation	nom commercial ou préparation spéciale
(15) dosage form	forme pharmaceutique
(16) international name of active substance	dénomination internationale de la substance active
(17) concentration of active substance	concentration de la substance active
(18) instructions for use	mode d'emploi
(19) total quantity of active substance	quantité totale de la substance active
(20) duration of prescription in days — max. 30 days	durée de la prescription, en jours — max. 30 jours
(21) remarks	remarques
D Issuing/accrediting authority (delete no applying)	Autorité qui délivre/authentifie (biffer ce qui ne convient pas)
(22) expression	désignation
(23) address, phone	adresse, téléphone
(24) stamp, signature of authority	sceau, signature de l'autorité

